

INTERVENTO DEL SEN. AVV. VALCAVI IN SEDE DI DISCUSSIONE
DEL GIUDICE DI PACE, NELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA N. 216 DELL'8 MAGGIO 1991

Onorevoli Colleghi,

consentitemi di dichiararvi che sono personalmente molto perplesso sulle attese che stanno accompagnando la istituzione del giudice di pace come rimedio ultimo per ovviare alla crisi della giustizia. Questa — come ebbi a dire in una recente interrogazione al Ministro della Giustizia — ha cause essenzialmente organizzative e non pare che ci si metta sull'unica strada praticabile che è quella di far precedere ogni progetto di riforma dall'analisi e dallo studio di una quantità di dati come si fa per ogni azienda: e cioè quanti siano i giudici in servizio, quale l'andamento registrosi e quello tendenziale della litigiosità, quale il carico di lavoro per i processi sopravvenuti e per quelli pendenti, quante ore i nostri giudici dedichino alla gestione del processo quale sia il loro rendimento individuale complessivo.

Qualsiasi riforma non può partire che dalla conoscenza approfondita della realtà presente, individuare le cause della crisi per adeguare una terapia.

Ho motivo di ritenere che allo stato, i dati preliminari occorrenti non siano neppure noti ed è perciò mancata una qualsiasi approfondita analisi.

In ogni caso sarò ben lieto se il Ministero della Giustizia mi smentirà nella sua risposta alla mia interrogazione.

La via d'uscita da una crisi di queste dimensioni, oltre alla conoscenza preliminare di cui ho sopra parlato, è costituita da una sola e cioè l'adeguamento delle piante organiche al fabbisogno sulla base di un carico di lavoro ragionevole e ragionevolmente esauribile nel periodo di tempo desiderato. Non è un mistero per alcuno dire che le piante organiche sono pressoché ferme ad una epoca che ha visto successivamente crescere la litigiosità del 300 per cento.

In definitiva si tratta di adeguare le piante organiche a standard europei quale ad esempio la Germania. Contro un adeguamento di queste dimensioni che esige il ricorso ad assunzioni anche dalle classi forensi (come fecero Mortara e Togliatti) si sono levate le resistenze corporative dei

CAPITOLO SECONDO

giudici in servizio e delle loro associazioni favorevoli all'introduzione di giudici onorari, ai quali lasciare una gran parte del lavoro.

È opportuno qui dire a mio modo di vedere che uno Stato che si rispetti deve andare avanti per la propria strada quale che sia il tipo di resistenza e da chiunque venga.

Nella logica che ho sopra descritto si colloca l'istituzione del giudice di pace che rappresenta un grosso passo indietro rispetto alle garanzie in essere.

La istituzione del giudice di pace — a mio modo di vedere — si risolve nell'appaltare a dei pensionati con una bassa retribuzione a cottimo la gestione della giustizia per una grossa quantità di affari. La prima domanda riguarda quali garanzie offrono questi giudici di pace che sono tutti da scoprire al cittadino medio per la loro precedente formazione ed esperienza professionale e in particolar modo se una soluzione del genere era necessaria per un paese come il nostro che abbonda di facoltà di giurisprudenza, di giovani laureati in cerca di occupazione, di avvocati e professionisti legali.

I requisiti posti al giudice di pace dalla norma, mi sembrano troppo pochi, troppo scarsi e limitati. Non è previsto neppure l'esame psicotecnico e attitudinale per una professione che richiede grande equilibrio e che dovrebbe essere adottato anche per chi accede alla magistratura togata, invece dell'esame di diritto romano.

All'opposto le competenze attribuite al giudice di pace sono a mio modo di vedere spropositate per il valore delle controversie che ora appartengono alla competenza del pretore e fino a poco fa a quella dei tribunali. Non si deve dimenticare qui che le cause per la responsabilità civile, secondo i dati statistici sono una gran parte del contenzioso generale dei giudici civili. Sono anche perplesso sulla norma che introduce limitazioni al rinnovo dei giudici di pace perché costoro nel momento in cui hanno acquisito una esperienza di lavoro, dovranno lasciare inevitabilmente per scadenza di mandato, l'ufficio.

L'ottimismo per questo nuovo tipo di magistratura può solo basarsi sulla molla per il rendimento che è costituita dalla retribuzione a cottimo.

A questo proposito mi chiedo se addirittura — su questa strada — non fosse stato piuttosto il caso di introdurre una forma anche parziale di cottimo per i giudici in servizio, invece che ricorrere a dei pensionati privi di idonea preparazione, tanto più che mi si dice che i nostri giudici si impegnano con buon rendimento nelle commissioni tributarie dove hanno una retribuzione a cottimo.

Ma per tornare al problema della competenza del giudice di pace, mi chiedo, ove questa sia accettata, quale sarà il residuo carico di lavoro (se è stato studiato) che andrebbe a ridistribuirsi tra i pretori e i giudici di

tribunale. Non sembra che possa aversene allo stato la più lontana idea. A mio modo di vedere e sulla base dei miei calcoli finiremo per avere giudici sotto impiegati in pretura e in tribunale a meno di non procurare loro di continuo sempre maggior lavoro con norme di dubbia ragionevolezza o con incarichi estranei all'ordine giudiziario.

Quando vedo che l'art. 30 di questa legge attribuisce gli appelli dai giudici di pace ai tribunali e per norma generale i tribunali devono istruire e decidere le cause collegialmente, mi viene da chiedermi se qui non si sia di fronte ad uno spreco evitabile di attività dei tribunali.

Perché l'appello deve essere devoluto ai tribunali e non ai pretori come ora? Che necessità vi è di prevedere per gli appelli e segnatamente per questi la trattazione e la istruttoria collegiale del giudice di appello facendogli perder tempo mentre potrebbe essere più utilmente impiegato quale giudice di primo grado, ampliandosi le sue competenze al riguardo?

A questo riguardo anticipo che sono anche contrario alla trattazione e istruttoria collegiale delle cause in secondo grado da parte delle corti di appello i cui dati ultimi relativi al quadriennio 85-88 rivelano che sono oberate di lavoro. Quello che in ogni caso va rimarcato è che questa istituzione del giudice di pace comporterà grossi costi e l'ingiantire della spesa pubblica a mio modo di vedere con un risultato non rispondente alle attese e ai costi. Gli artt. 12 e 14 del progetto indicano una quantità di collaboratori ausiliari del giudice di pace, di uffici e attrezzature, a carico dei Comuni.

Quali sono questi costi anche se sono a carico dei Comuni? Perché si sono qualche tempo fa sopresse le preture periferiche a favore di un loro accentramento ed ora attraverso i giudici di pace esse vengono ripristinate? Che dire delle circoscrizioni geografiche dei giudici di pace che seguono quella irrazionali delle preture e che ebbero a raccogliere tante critiche? Come non pensare che una volta istituita una giudicatura di pace successivamente non potrà più essere soppressa per le pressioni delle popolazioni locali. Questo procedere a zig zag a fronte delle dimensioni della giustizia in crisi e questo procedere in modo incoerente non può che sollevare le più ampie perplessità sulla loro correttezza anche politica.